

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 1108

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NATTA, LOZZA, MARCHESI, BELLONI, CALOSSO, SMITH,  
MANCINI, BENSI, PIRAZZI MAFFIOLA, GRAMMATICO.***Annunziata il 18 febbraio 1950*

## Ammissione dei diplomati degli Istituti tecnici alle Facoltà universitarie

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti anni i diplomati degli Istituti tecnici rivendicano il diritto di accedere alle Facoltà universitarie ma, pur essendo stato più volte riveduto l'ordinamento dell'istruzione tecnica, tale aspirazione legittima è sempre rimasta insoddisfatta.

Non si può ritenere infatti soluzione completa del problema l'eccezione disposta a favore dei diplomati degli Istituti tecnici che anzi, l'aver accordato loro il diritto di ammissione alla Facoltà di economia e commercio ha finito per creare una nuova sperequazione del tutto ingiustificata e assurda che occorre finalmente rimediare.

Non esistono in verità motivi validi per accordare ai diplomati tecnici il diritto di ingresso ad una sola Facoltà universitaria che non offre inoltre ad alcuni gruppi di periti la possibilità di una prosecuzione naturale degli studi intrapresi. E se è vero che tutte le sezioni dell'Istituto tecnico abilitano ad una professione, è pur vero che tutte in eguale misura possono consentire la prosecuzione degli studi in determinate facoltà universitarie.

Ora logica e giustizia vogliono che, riconosciuta la possibilità di iscrizione alla Facoltà di economia e commercio, non si indugi

ulteriormente ad accogliere la richiesta avanzata dai diplomati delle diverse sezioni di potere accedere alle Facoltà universitarie corrispondenti all'indirizzo di studi seguito.

Non si tratta pertanto, a nostro giudizio, di decidere circa l'opportunità o la necessità di concedere agli studenti tecnici il diritto di ammissione alle Università, poiché sulla questione di principio, a parte la soluzione parziale che pure costituisce un riconoscimento di grande importanza, crediamo esista oggi un consenso assai largo, quasi generale. Voti, proposte, indicazioni per risolvere in modo adeguato e non provvisorio il problema, sono venute in questi ultimi anni da parti diverse e molteplici, nella persuasione che un incremento e un miglioramento, tanto necessari, degli studi tecnici nel nostro paese, richiedesse anche la garanzia per i giovani che li intraprendono di avere aperte le vie dell'istruzione scientifica superiore.

Occorre perciò estendere, con coraggio e ponderatezza insieme, ai diplomati delle diverse sezioni degli Istituti tecnici, il diritto di ammissione alle Facoltà universitarie corrispondenti alla specializzazione scientifica delle sezioni stesse, in modo che pur non aprendo tutte le facoltà a tutti gli studenti

tecnici, sia consentito ad ognuno di essi la prosecuzione degli studi intrapresi.

Sulla base del riconoscimento del diritto di ammissione per i periti tecnici alle Facoltà universitarie, la presente proposta di legge mira pertanto a definire le Facoltà alle quali si potrà accedere in seguito al conseguimento del diploma negli Istituti tecnici. Assumendo come dato di partenza l'attuale suddivisione degli Istituti tecnici in cinque sezioni fondamentali, pare opportuno e naturale che i diplomati della sezione agraria abbiano il diritto di iscriversi alla Facoltà di agraria, quelli della sezione industriale alle Facoltà di ingegneria, di architettura e di chimica, quelli della sezione commerciale alla Facoltà di economia e commercio, quelli della sezione per geometri alle Facoltà di ingegneria, di architettura e di agraria, quelli infine della sezione nautica alla Facoltà di ingegneria.

Senza dubbio sarà necessario, una volta accolta tale determinazione generale, specificare ulteriormente, stabilendo nello stesso tempo un limite preciso, a quali corsi di laurea delle singole Facoltà possono iscriversi i diplomati delle diverse sezioni.

Nessuna contestazione dovrebbe sorgere per quanto concerne i diplomati degli Istituti tecnici agrari ammessi alla Facoltà di agraria, e così pure per i periti commerciali e ragionieri che continuano ad avere aperta la Facoltà di economia e commercio. Qualche difficoltà può presentarsi invece per i periti industriali e a tale proposito ci sembra che un regolamento ministeriale potrà chiarire il problema, alla soluzione del quale vogliamo tuttavia portare ancora un modesto contributo notando che ai geometri si dovrebbe riconoscere la possibilità di iscrizione al corso di laurea in ingegneria civile e in architettura, ai diplomati della sezione nautica al corso di laurea in ingegneria navale e meccanica, ai periti industriali meccanici (compresi serici, tessili, aeronautici), al corso di laurea in ingegneria meccanica, ai periti industriali elettrotecnici, al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, ai periti industriali chimici e tintori al corso di laurea in chimica industriale e così via.

Certo una tale specificazione può apparire macchinosa, ma essa è imposta dall'attuale ordinamento degli Istituti tecnici e potrà comunque essere modificata qualora si addivenga ad una migliore e più razionale organizzazione dell'istruzione tecnica. Non vi è dubbio tuttavia che l'accesso alle Facoltà universitarie degli studenti tecnici potrà a

sua volta contribuire a dare maggiore serietà e precisione di indirizzi agli Istituti tecnici.

Non si è ritenuto opportuno invece subordinare, come da qualche parte si è proposto, l'ammissione dei periti tecnici alle Università ad un esame integrativo per non creare la macchinosa e certo inutile procedura di un duplice esame. Fino a che il conseguimento del diploma di maturità classica e scientifica darà pieno diritto all'iscrizione alle facoltà universitarie, riteniamo che si possa e si debba riconoscere un eguale valore al diploma degli Istituti tecnici. Del resto l'obiezione più volte ripetuta e che vorrebbe giustificare la richiesta di una prova integrativa, di una non sufficiente preparazione generale degli studenti tecnici non risulta per molta parte fondata ed è comunque tale da essere risolta non già con un esame, che scadrebbe certo rapidamente a pura formalità, ma con una eventuale revisione dei programmi di studio degli Istituti tecnici.

Nè maggior peso ha, a nostro giudizio, l'indicazione del pericolo di un'ulteriore affluenza di studenti nelle Facoltà universitarie. Il problema tanto dibattuto della sovrappopolazione universitaria esiste senza dubbio ma non riteniamo siano sagge nè confacenti al progresso scientifico e culturale degli studi superiori le soluzioni meccaniche fondate sui numeri chiusi, sugli sbarramenti, sulle esclusioni. Non mancano, o almeno non dovrebbero mancare, i mezzi per liberare le Università dagli inetti e dagli incapaci, ma tuttavia il problema non è di risolvere le difficoltà impedendo ad un settore notevole di diplomati della scuola secondaria la possibilità di affrontare la prova degli studi superiori, bensì di adeguare le nostre Università alle esigenze vive ed urgenti di una fortunatamente accresciuta popolazione scolastica.

Non è, onorevoli colleghi, interesse esclusivo degli studenti tecnici il riconoscimento del diritto di accesso alle Università: si tratta di una misura giusta e necessaria che potrà offrire un apporto di energie e di capacità notevoli allo sviluppo tecnico e produttivo del nostro Paese. In tale persuasione, noi abbiamo voluto offrire con la presente proposta di legge una indicazione, una base almeno, per la soluzione di un problema da tanto tempo aperto e siamo certi che vorrete, onorevoli colleghi, contribuire benevolmente, con l'esame e con la discussione, a realizzare un principio che darà senza dubbio maggiore apertura e più sicuro sviluppo all'istruzione tecnica della nostra nazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il conseguimento del diploma negli Istituti tecnici dà diritto all'ammissione alle Facoltà universitarie, secondo le norme previste nell'articolo 2.

### ART. 2.

Possono iscriversi rispettivamente alle Facoltà:

di agraria: i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri;

di architettura: i diplomati degli Istituti tecnici industriali e per geometri;

di chimica: i diplomati degli Istituti tecnici industriali;

di economia e commercio: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali;

di ingegneria: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici e per geometri.

### ART. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione emanerà un regolamento che specifichi ulteriormente nell'ambito di ogni facoltà i corsi di laurea ai quali possono iscriversi, in base alle diverse specializzazioni, i diplomati tecnici.

### ART. 4.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

### ART. 5.

La presente legge entra in vigore nell'anno scolastico 1950-51.